

Documento di Valutazione Rischio Chimico per la salute

D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 28, 223

Rev. 1.0 del 10.05.24



Azienda

Via Quasimodo, 1 VALSAMOGGIA

Rev.	Motivo revisione	Redatto	Verificato	Verificato
1.0 del 10.05.24	Modifica organigramma Nuova Stesura a seguito di ampliamento	Datore di Lavoro Casalini Daniela	Responsabile Serv. Prev. e Prot. Sabbionara Simona	Rapp. Lavoratori per la Sicurezza Tiziano Zanetti
	 Medico competente Roberto Brillante
			



Documento redatto con la collaborazione della società **Fiorini & Piombi Sagl**, www.fiorinipiombi.com
professionista incaricato **dott.ssa Beatrice Piombi**

Contenuto

Sezione 1	Generalità	3
1.1	Scopo e Campo di applicazione.....	3
1.2	Definizioni	4
1.3	Struttura del documento.....	4
1.3	Prescrizioni legali applicabili.....	5
1.4	Formalizzazione del documento	5
Sezione 2	Profilo aziendale.....	6
2.1	Descrizione dell'attività, delle mansioni e dei prodotti utilizzati.....	7
Sezione 3	Criteri di valutazione del rischio	11
3.1	Valutazione preliminare mediante algoritmi matematici.....	11
3.2	Valutazione mediante misurazioni ambientali.....	11
Sezione 4	Misure adottate per la prevenzione e protezione dal rischio	12
4.1	Misure di carattere generale.....	12
	Sostituzione o eliminazione degli agenti pericolosi.....	12
	Progettazione dei processi lavorativi.....	12
	Controlli tecnici presenti	12
	Attrezzature e materiali	12
	Misure organizzative	12
4.2	Misure di protezione collettiva alla fonte	12
4.3	Misure di protezione individuali per agenti chimici	12
4.4	Piano di emergenza.....	13
4.5	Informazione e formazione	13
4.6	Sorveglianza sanitaria	13
4.7	Consultazione e partecipazione dei lavoratori	13
Sezione 5.	Valutazione del rischio	14
5.1	Valutazione mediante algoritmi matematici	14
Sezione 6.	Conclusioni e programma di miglioramento.....	16
6.1	Conclusioni	16
6.2	Programma di miglioramento	16
Sezione 7.	Osservazioni e Commenti.....	17
Sezione 8.	Aggiornamenti.....	18
Sezione 9.	Allegati	18
9.1	Schede di sicurezza	19
9.2	Risultati dei monitoraggi ambientali.....	19
9.3	Elenco nominativo degli addetti suddivisi per rischio.....	20

Sezione 1 Generalità

1.1 Scopo e Campo di applicazione

Il presente documento è redatto in adempimento all'articolo 28 del D. Lgs 81/08:

“Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.”

ed all'articolo 223 D. Lgs 81/08 per gli aspetti inerenti il rischio derivante da esposizione ad agenti chimici.:

“1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
 - b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 156;
 - c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
 - f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro.

L'applicazione dei metodi di valutazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda.

La revisione del documento di valutazione dei rischi è programmata con periodicità quadriennale e comunque qualora intercorrano mutamenti significativi o la sorveglianza sanitaria ne indichi la necessità.

1.2 Definizioni

Nella presente valutazione sono adottate le definizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 all'art. 222 che si riportano di seguito:

- a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- b) agenti chimici pericolosi:
 - 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
 - 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
 - 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
- c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
- d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;
- e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;
- f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
- g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione

1.3 Struttura del documento

Il documento è strutturato in 10 sezioni delle quali si riporta l'elenco e l'indice di revisione.

Sezione	Descrizione	Rev.	Data
Sezione 1	Scopo e generalità	1.0	10.05.2024
Sezione 2	Profilo aziendale	1.0	10.05.2024
Sezione 3	Criterio di valutazione del rischio, Metodologia	1.0	10.05.2024
Sezione 4	Misure adottate per la prevenzione e protezione dal rischio	1.0	10.05.2024
Sezione 5	Valutazione del rischio	1.0	10.05.2024
Sezione 6	Conclusioni e programma di miglioramento	1.0	10.05.2024
Sezione 7	Osservazioni e commenti	1.0	10.05.2024
Sezione 8	Aggiornamenti	1.0	10.05.2024
Sezione 9	Allegati	1.0	10.05.2024

1.4 Prescrizioni legali applicabili

D.Lgs. n. 81/2008	Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Direttiva 67/548/CEE	Direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
Reg. CE 1272/2008	Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
Reg. CE 790/2009	Regolamento recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

1.5 Formalizzazione del documento

Tutte le sezioni che compongono il documento sono state elaborate dall'Azienda nella figura del suo Legale Rappresentante nonché Datore di Lavoro, in collaborazione con:

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- il Medico Competente
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Sarà cura del sottoscritto Datore di Lavoro provvedere, di concerto con le figure sopra citate, alla revisione del documento in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La verifica sui contenuti del presente documento è avvenuta tramite la sua presa visione da parte dei soggetti sopra citati attestata dall'apposizione delle firme autografe riportate nella pagina che segue.

Medico Competente

Responsabile SPP

Rappr. lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

Valsamoggia, 10.05.2024
data certa apposta con marca
temporale per approvazione della
presente revisione redatta il
25.03.2024

Sezione 2 Profilo aziendale

Si riporta il profilo aziendale di cui al Documento Generale di valutazione dei rischi

Anagrafica

Ragione sociale:	M.D.S. S.r.l.
Sede legale:	Via Quasimodo, 1 – 40053 VALSAMOGGIA Monteveglio
Unità locali operative:	Via Quasimodo, 1 – 40053 VALSAMOGGIA Monteveglio
Telefono :	051 830724
Codice Fiscale:	02703111209
P.IVA:	02703111209
PEC:	mdssrl@cert.cna.it
ATECO:	25.62
Attività:	Lavori di meccanica in generale
Datore di Lavoro	Daniela Casalini
N. addetti:	10 al 31-12-2021 2 indipendenti e 8 dipendenti

Figure e Responsabili

Legale rappresentante:	Daniela Casalini
Preposti:	-
Medico Competente:	Roberto Brillante
Responsabile SPP:	Simona Sabbionara
Rappresentante dei lavoratori:	Tiziano Zanetti
Addetti al servizio di primo soccorso:	Aniello Buoninconti Tiziano Zanetti Tutti i lavoratori
Addetti al servizio di emergenza, salvataggio lotta antincendio:	Tiziano Zanetti Giacomo Buoninconti

Per l'organigramma completo aggiornato sulla sicurezza si rimanda al DVR Generale

2.1 Descrizione dell'attività, delle mansioni e dei prodotti utilizzati

2.2 Ciclo Produttivo

L'attività dell'azienda risiede nella esecuzione di lavorazioni meccaniche conto terzi.

L'azienda riceve dai clienti dei semilavorati, i quali sono sottoposti a lavorazioni di tornitura, foratura, eventuale lavaggio e consegna i prodotti lavorati.

L'azienda trova ubicazione in area classificata produttiva.

Attualmente l'unità sita in via Tasso è utilizzata prevalentemente quale deposito.

I prodotti da sottoporre a lavorazione sono generalmente consegnati dai clienti all'interno di cesti metallici e sottoposti immediatamente a lavorazione senza stoccaggio.

Le materie prime acquistate ed utilizzate sono costituite dagli oli idraulici e dagli oli da taglio.

La maggior parte delle lavorazioni è costituita da tornitura mediante macchine automatiche a controllo numerico.

Tra i rifiuti di lavorazione sono presenti oli esausti e sfridi metallici.

Sono individuate due mansioni

MANSIONE ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE

Gli addetti provvedono alla esecuzione delle lavorazioni, al piazzamento delle macchine, al controllo e alla sistemazione presso l'area magazzino.

I semilavorati arrivano presso l'azione entro cassoni metallici identificati con le lavorazioni cui devono essere sottoposti

Particolari da sottoporre a lavorazioni



La movimentazione interna avviene con carrello elettrico elevatore trasportatore.

In prossimità delle macchine, torni a controllo numerico, i particolari sono movimentati manualmente se di piccole dimensioni oppure mediante manipolatore meccanico.

La lavorazione di tornitura è condotta attraverso macchine a controllo numerico. I particolari lavorati sono sottoposti a controllo e composti in pallet per la consegna.

Tutte le macchine sono dotate di impianti di aspirazione.

Gli sfridi sono raccolti in appositi carrelli e gocciolati dai residui di olio che viene recuperato e smaltiti come rifiuti.

Particolare macchine



Particolare impianti di aspirazione



Particolare raccolta sfridi



IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Svolgono le normali mansioni amministrativo a supporto del processo produttivo.

3.2 Mansioni omogenee

Ai fini della valutazione dei rischi sono state considerate tre mansioni omogenee accomunate da una omogeneità di esposizione.

Addetti Lavorazioni meccaniche

Gli addetti sono esposti ai seguenti agenti:

rhenus TU 410 T	Olio emulsionabile per lavorazioni meccaniche
Shell Tonna S3 M 68	Olio lubrificante per macchine

Altre mansioni gestionali senza accesso alle aree produttive

Rientrano in questo gruppo di mansioni gli addetti impiegati gestionali, uffici amministrativi, commerciali, che non hanno necessità di accedere alle aree produttive. Per l'esposizione ad eventuali agenti chimici comuni alla attività extra lavorativa il rischio è stato considerato irrilevante causa l'assenza di agenti chimici correlati alla attività lavorativa e non è oggetto della presente valutazione.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE ADDETTI VERNICIATURA**Olio emulsionabile**

rhenus TU 410 T

Stato fisico	“liquidi bassa volatilità”
Quantità in uso	Si considerano circa 10 litri per esposto, contenuto nel miscuglio al 5% in acqua.
Tipologia d’uso	Controllato e non dispersivo
Controllo	Ventilazione aspirazione locale
Tempo di esposizione	da 4 a 6 ore
Distanza	da 1 a 3 m

Olio lubrificante per macchine

Shell Tonna S3 M 68

Stato fisico	“liquidi bassa volatilità”
Quantità in uso	1 kg al giorno come consumo massimo giornaliero.
Tipologia d’uso	Controllato e non dispersivo
Controllo	Diluizione ventilazione
Tempo di esposizione	<15
Distanza	< 1 m

Sezione 3 Criteri di valutazione del rischio

3.1 Valutazione preliminare mediante algoritmi matematici

Ai fini di una prima valutazione del rischio chimico è stato applicato il metodo proposto dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Sanità Gruppo agenti chimici, cancerogeni e mutageni denominato MOVARISCH.

Il modello è reperibile in rete al link:

<https://www.ausl.mo.it/dsp/movarisch>

3.2 Valutazione mediante misurazioni ambientali

Sono state condotte nella precedente valutazione, per gli agenti per i quali sono definiti VL europei, alla conduzione di indagine di esposizione mediante misurazione.

Ai fini della valutazione del rischio mediante misurazioni è stata utilizzata la metodologia di cui alla norma UNI EN 689.

A seguito della presenta valutazione si indicano nuove campagne di monitoraggio.

Sezione 4 Misure adottate per la prevenzione e protezione dal rischio

4.1 Misure di carattere generale

Sostituzione o eliminazione degli agenti pericolosi

Attualmente risulta tecnicamente impossibile la sostituzione degli agenti chimici in uso. L'uso degli agenti pericolosi risulta ridotto al minimo necessario.

Progettazione dei processi lavorativi

I processi lavorativi sono stati progettati per la dotazione di impianti di aspirazione con captazione degli inquinanti alla fonte.

Controlli tecnici presenti

Sono attuati controlli semestrali degli impianti di aspirazione

Attrezzature e materiali

Le attrezzature utilizzate sono progettate per l'uso alle quali sono destinate.

Misure organizzative

Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, bere, mangiare. Gli operatori dispongono di armadietti a doppio scomparto per evitare il contatto degli abiti da lavoro con gli abiti personali.

4.2 Misure di protezione collettiva alla fonte

I locali dispongono di sufficienti superfici finestrate apribili per un corretto ricambio d'aria naturale.

Ogni macchina è dotata di aspirazione localizzata e carteratura totale.

L'efficienza degli impianti è stata oggetto di verifica.

4.3 Misure di protezione individuali per agenti chimici

I dispositivi di protezione individuale adottati vengono utilizzati o in operazioni di breve durata nel tempo o dove non è stato possibile applicare misure di protezione collettiva. I DPI utilizzati sono marcati CE.

Nella scelta ed acquisto di DPI si verifica il grado di protezione, le possibili interferenze con il processo produttivo e la coesistenza di rischi simultanei.

I lavoratori o i loro Rappresentanti intervengono nella scelta dei DPI più idonei.

Il datore di lavoro esige l'uso dei DPI.

I DPI sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano e sono stati scelti previa consultazione degli operatori.

Viene assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione. Sono predisposte liste di distribuzione dei DPI.

I lavoratori hanno cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali anomalie. Gli addetti hanno ricevuto una specifica formazione riguardante le modalità di uso in particolare per l'utilizzo di respiratori e guanti.

Rischio	DPI
Proiezioni	Occhiali
Schiacciamento	Scarpe antinfortunistiche, antistatiche, antisolvente, antisdrucchiolo con puntale in acciaio
Contatto agenti chimici	Guanti monouso in nitrile
Esposizione a rumore	Inserti per il rumore
Tagli abrasioni	Guanti da lavoro

4.4 Piano di emergenza

Il piano di emergenza prevede azioni di contenimento nel caso di versamento di sostanze chimiche pericolose.

4.5 Informazione e formazione

I lavoratori sono informati e formati circa le precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro. La formazione sul rischio chimico è stato argomento di aggiornamento della formazione secondo accordo stato regioni del 21-12-2011.

I lavoratori attraverso il loro rappresentante hanno a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti chimici in uso.

4.6 Sorveglianza sanitaria

Presso l'attività è istituita la sorveglianza sanitaria affidata al medico competente.

La sorveglianza sanitaria comprende accertamenti preventivi, prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione, periodici ed all'atto della eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Gli accertamenti sanitari sono a basso rischio per il lavoratore.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio.

4.7 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il presente documento sarà discusso con il rappresentante dei lavoratori.

Sezione 5. Valutazione del rischio

5.1 Valutazione mediante algoritmi matematici

Per ogni fase e per ogni agente è effettuata una valutazione del rischio utilizzando l'algoritmo MOVARISCH di cui alla sezione 3.

I risultati sintetici sono riportati di seguito. Il rischio per mansione è definito come il rischio risultante dalla fase a rischio più alto.

Descrizione	Uso	FraSI R H	Fornitore	Scheda Rev-Data	Q.tà anno Kg	Coefficienti P (score)	Proprietà chimico fisiche	Quantità in uso	Tipologia d'uso	Tipologia di controllo	Tempo di esposizione	Valori di D	E inal	R inal = P x E inal	Tipologia di uso	Livelli di contatto cutaneo	Ecut	R cute = P x E cute	R cum	Rischio	
ADDETTI OFFICINA																					
1	rhenus TU 410 T	Olio emulsionabile	H315 Provoca irritazione	Nils spa	12.01.2023	2.000,00	3	liquidi a bassa volatilità	1-10	uso controllato e non dispersivo	ventilazione aspirazione locale	tra 4 ore e 6 ore	da 1 a 3 m	5,25	15,75	uso controllato e non dispersivo	contatto accidentale	3	9	18,1	Intervallo di incertezza
2	Shell Tonna S3 M 68	Olio per lubrificazione macchine	H412 Nocivo per gli	Shell Italia S.P.A.	2.3 del 24.03.2023	200	1	liquidi a bassa volatilità	01-1	uso controllato e non dispersivo	diluzione ventilazione	inferiore a 15 minuti	inferiore ad 1 m	1	1	uso controllato e non dispersivo	contatto accidentale	3	3	3,2	Rischio irrilevante per la salute

Sezione 6. Conclusioni e programma di miglioramento

6.1 Conclusioni

La presente revisione della valutazione del rischio chimico per la salute aggiorna l'elenco delle sostanze e miscele in uso eliminando definitivamente quelle per le quali seppur in presenza di residue quantità in magazzino non si rileva un uso significativo.

Attraverso l'applicazione dell'algoritmo MOVARISCH **risulta per gli addetti alle fasi Lavorazioni meccaniche un rischio di fascia di incertezza considerato cautelativamente superiore a irrilevante.**

La revisione del presente documento è prevista con una periodicità di **4 anni** fatto salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione significativa delle condizioni di esposizione.

6.2 Programma di miglioramento

Descrizione	Responsabili e compiti	Data prevista
Si prevede la conduzione periodica dei monitoraggi ambientali con periodicità quadriennale per le sostanze con VL europeo.	Datore di lavoro	Entro la prossima valutazione
Ricerca miscele alternative a quelle in uso caratterizzate da minor pericolosità	Datore di lavoro, responsabile di produzione	Continuo

Sezione 7. Osservazioni e Commenti

Se lo spazio a disposizione non fosse sufficiente è possibile fare riferimento ad un documento da allegare.

Aggiornare indice di revisione e data della presente sezione e della prima relativa al documento.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Data:

Firma:

Medico Competente

Data

Firma

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Data

Firma

Datore di Lavoro o delegato

Data

Firma

Sezione 9. Allegati

9.1

Schede di sicurezza

Documentazione allegata cartacea.

Le schede di sicurezza sono disponibili in formato digitale a richiesta.

9.2

Risultati dei monitoraggi ambientali

Documentazione allegata cartacea.

